
Ruoli, Categoria e specialità

Quando si perde il Ruolo e la Specialità pur restando nel Corpo

Il profilo degli uomini del Genio Aeronautico viene definito dalle stesse leggi che descrivono i compiti del Corpo.

Il Decreto Commissariale del 31 luglio '23 (33) stabiliva all'articolo 4, che: "Il personale del Genio Aeronautico dovrà essere fornito di laurea in ingegneria o in chimico-fisica o avere compiuto il corso della Scuola di Applicazione d'Artiglieria e Genio".

Risulta chiaro, quindi, che il Genio Aeronautico, era stato concepito come un Corpo di Ufficiali provenienti da corsi di studi superiori, il che sembra ben collegarsi con le funzioni "direttive" che il medesimo decreto attribuiva loro all'articolo 1. Concetti analoghi vengono espressi dal D.C. 9 maggio '24 (85) recante norme sul reclutamento e l'avanzamento degli Ufficiali del G.A.

Trascorso poco meno di un biennio, il nuovo ordinamento (47) dell'Aeronautica, affianca al "ruolo ingegneri" il "ruolo specializzato" costituito da Ufficiali provenienti dall'Esercito, dalla Marina nonché dai Sottufficiali, già appartenenti al C.E.R.A. (Corpo Equipaggi R. Aeronautica) nella Categoria "Assistenti del Genio Aeronautico" costituita con due decreti (43, 44) dell'agosto '24 rispettivamente per Ufficiali e Sottufficiali.

Il nuovo ruolo del Genio Aeronautico, il G.A.r.s., è particolareggiatamente illustrato sul Foglio d'Ordini n. 11 del 10 giugno 1925. Vi si legge che il ruolo specializzato comprende Ufficiali e Sottufficiali, suddivisi in tre categorie: radioeletttricisti, radioaerologi e assistenti tecnici.

Il medesimo Foglio d'Ordini nell'elencare i "doveri" del ruolo specializzato ne abbozza la suddivisione dei compiti e, mentre le due categorie "radio" vengono definite di "coadiutori degli Ufficiali dell'Arma Aeronautica", la categoria "assistenti tecnici" viene definita dei "coadiutori degli Ufficiali del Genio Aeronautico nella sorveglianza riparazione e collaudi aeronautici".

Anche qui, grazie ad una palese contraddizione fra i termini, appare evidente che, a quel tempo, per "Ufficiali del Genio Aeronautico" si intendessero ancora i soli laureati.

Seguono, in ordine di tempo, le due leggi del 1931 (60) e del 1937 (68), le quali affermano, come anzi citato, che il Corpo del Genio Aeronautico è "costituito dagli Ufficiali del Genio Aeronautico".

Poi tanto l'articolo 20 della prima che l'articolo 22 della seconda stabiliscono che: "Gli Ufficiali del Genio Aeronautico sono divisi in:

- ruolo ingegneri;
- ruolo assistenti tecnici".

Nasce quindi nel 1931 il "G.A.r.a.t." (Genio Aeronautico ruolo assistenti tecnici) per il quale, come per il G.A.r.s. da cui trae origine, è prevista una carriera limitata al grado di Capitano.

È il caso di puntualizzare che anche queste due leggi non sono immuni da imperfezioni, peraltro mai corrette dalle numerose modifiche successive: infatti chi andasse a leggere le tabelle "graduali" (ossia dei "gradi") e numeriche dei Sottufficiali dell'Aeronautica, vi troverebbe i "G.A.r.a.t.", il che smentisce la stessa legge là dove dice che il Genio Aeronautico è "costituito dagli Ufficiali del Genio Aeronautico".

Sarebbe come dire che i Sottufficiali G.A.r.a.t. "fanno parte" del Genio Aeronautico ma non lo "costituiscono".

L'inconveniente è stato risolto solo nel 1970 con una legge (81) la quale prescrive che i Sottufficiali "Assistenti Tecnici" formano una "categoria" del Ruolo Specialisti "dell'Arma Aeronautica", cessando di appartenere al Genio Aeronautico.

A questo punto si rende necessario mettere un po' d'ordine fra categorie e specialità che costituiscono i vari Ruoli.

Nel 1923 (84) il Genio Aeronautico non era suddiviso in ruoli ma contava i seguenti "rami di specializzazione tecnica":

- costruzioni aeronautiche (con laurea in ingegneria industriale e 1° brevetto di pilota di velivolo o dirigibile);
- edilizia (con laurea in ingegneria civile);
- servizi elettrici e radiotelegrafici (con laurea in ingegneria industriale e corso di specializzazione in elettrotecnica);
- servizio aerologico (con laurea in ingegneria industriale e tirocinio);
- servizio fotografico (con laurea in ingegneria industriale e tirocinio);
- armamento (con biennio della Scuola d'Applicazione d'Artiglieria);
- chimica (con laurea in chimica o chimico-fisica).

Nel 1927 (87) scompaiono chimici, fotografi ed aerologi; il G.A.r.i. si restringe a 4 categorie:

- 1ª categoria — ingegneri aeronautici
- 2ª categoria — ingegneri edili
- 3ª categoria — ingegneri radio-elettricisti
- 4ª categoria — ingegneri d'armamento

Agli Ufficiali delle "specializzazioni" abolite è consentito o il transito alle quattro categorie compatibili con le loro attitudini e lauree o la permanenza "ad esaurimento" nelle specialità nelle quali si erano arruolati (88).

A distanza di un anno viene aggiunta (89) alle quattro la 5ª categoria "ingegneri chimici", negletta dai riformisti del '27.

È del 1929 (146) la suddivisione del ruolo specializzato del G.A. in:

- specialità assistenti delle costruzioni;
- specialità assistenti edili.

Quando nel 1931 il G.A.r.s. si trasformerà in G.A.r.a.t. resteranno invariate le due specialità (60).

Nel 1939 (72,75) si avrà la costituzione della "Categoria: Ufficiali Geofisici" del G.A.r.i. transitandovi, per la prima copertura dei posti, il personale civile geofisico in possesso di laurea in Fisica, Fisico-Matematica o Magistero dell'Istituto Superiore Navale di Napoli, mentre il G.A.r.a.t. avrà due Categorie, la "Costruzioni aeronautiche ed edilizie" e la "Assistenti di meteorologia", quest'ultima costituita o da ex Sottufficiali in possesso di particolari requisiti o da diplomati già Ufficiali di complemento. La categoria dei Sottufficiali "Assistenti di meteorologia" del G.A.r.a.t. era stata costituita l'anno precedente (115).



MINISTERO DELLA DIFESA

II AERONAUTICA II

GIORNALE UFFICIALE

DISPENSA 6ª 1963 15 MARZO

N. 103 - 26 gennaio 1963 - ORDINAMENTO - Legge 26 gennaio 1963, n. 52
Riordinamento del Corpo del genio aeronautico. (Gazzetta Ufficiale n. 43
del 15 febbraio 1963).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Gli ufficiali del Corpo del genio aeronautico sono iscritti nei seguenti ruoli:

ruolo ingegneri;
ruolo chimici;
ruolo fisici;
ruolo assistenti tecnici.

Ai fini dell'impiego e in relazione alle esigenze del servizio, gli ufficiali appartenenti ai singoli ruoli possono essere ripartiti in specialità stabilite con determinazione ministeriale.

Con determinazione ministeriale si provvede, altresì, a indicare i titoli di studio e gli altri requisiti specifici per l'appartenenza alle diverse specialità e a fissare le modalità per l'assegnazione ed il passaggio dall'una all'altra di esse.

Gli ufficiali del Corpo del genio aeronautico hanno obbligo continuativo di volo.

DISPENSA 6ª - CIRCOLARE N. 103

207

Art. 2

Gli organici degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico sono fissati come segue:

Ruolo ingegneri:

generale ispettore	1
tenente generale	2
maggior generale	4
colonnello	37
tenente colonnello	90
maggiore	50
capitano	120
tenente e sottotenente	96
Totale	400

Ruolo chimici:

maggior generale	1
colonnello	4
tenente colonnello	16
maggiore	9
capitano	18
tenente	12
Totale	60

Ruolo fisici:

maggior generale	1
colonnello	8
tenente colonnello	25
maggiore	14
capitano	36
tenente	26
Totale	110

208

DISPENSA 6ª - CIRCOLARE N. 103

Ruolo assistenti tecnici:

colonnello	4
tenente colonnello	51
maggiore	95
capitano	407
tenente e sottotenente	233
Totale	790

Art. 3

Per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali del ruolo chimici e del ruolo fisici si applicano i seguenti limiti di età:

maggior generale	anni 63
colonnello	» 61
tenente colonnello	» 59
maggiore	» 58
capitano	» 54
subalterno	» 50

Il limite di età per la cessazione dal servizio permanente dei colonnelli del ruolo assistenti tecnici è fissato in anni 61.

Art. 4

Gli ufficiali in servizio permanente effettivo del ruolo ingegneri sono reclutati:

a) mediante corsi regolari dell'Accademia aeronautica, ai quali possono essere ammessi i giovani che siano in possesso di titolo di studio valido per l'iscrizione ai corsi di laurea in ingegneria e degli altri requisiti prescritti dal regio decreto 25 marzo 1941, n. 472, sull'ordinamento dell'Accademia aeronautica, ad eccezione di quello relativo all'attitudine psicofisiologica necessaria per esercitare la navigazione aerea in qualità di pilota di aeroplano;

b) mediante concorso per titoli ed esami, tra i cittadini italiani che siano in possesso di laurea in ingegneria o in architettura e che non abbiano superato alla data del bando l'età di trent'anni. Il bando di concorso stabilisce la ripartizione, tra le varie specialità, dei posti messi a concorso e indica le lauree richieste per le varie specialità.

Art. 5

Quando vi sia disponibilità di posti, il Ministro per la difesa può disporre straordinarie ammissioni, mediante concorso per titoli al secondo anno del corso regolare di studenti universitari che abbiano sostenuto con esito favorevole tutti gli esami del primo anno del biennio propedeutico di ingegneria, che non abbiano superato l'età di 23 anni alla data del 31 ottobre dell'anno in cui viene bandito il concorso e siano in possesso degli altri requisiti prescritti dal regio decreto 25 marzo 1941, n. 472, ad eccezione di quello relativo all'attitudine psicofisiologica necessaria per esercitare la navigazione aerea in qualità di pilota di aeroplano.

Qualora gli esami superati dagli studenti utilmente collocati nella graduatoria del concorso non comprendano tutti gli insegnamenti previsti per il primo anno del corso regolare dal piano di studi dell'Accademia, l'ammissione all'Accademia rimane subordinata al superamento presso la stessa di un esame negli insegnamenti mancanti. In caso di insuccesso, subentrano altri studenti nell'ordine della graduatoria del concorso.

Art. 6

Salvo il disposto dei successivi articoli 7 e 8, ai giovani reclutati ai sensi della lettera a) dell'articolo 4 e dell'articolo 5 si applicano le norme del regio decreto 25 marzo 1941, n. 472, e successive modificazioni, ad eccezione di quelle attinenti al conseguimento del brevetto di pilota d'aeroplano e di pilota militare. Si applicano, altresì, le disposizioni del decreto legislativo 7 giugno 1945, n. 568, recante norme per la validità degli studi compiuti presso l'Accademia aeronautica ai fini del conseguimento della laurea in ingegneria.

Art. 7

All'atto dell'ammissione in Accademia, i giovani reclutati ai sensi della lettera a) dell'articolo 4 e dell'articolo 5 debbono assumere l'obbligo continuativo di volo e l'obbligo di rimanere in servizio fino allo scadere dei periodi indicati nel successivo articolo 9, salvi i casi di dimissione previsti dall'ordinamento della Accademia e quello di cui al successivo articolo 8.

Gli allievi che, al termine del secondo anno di corso di Accademia, abbiano superato gli esami in tutte le materie del biennio propedeutico di ingegneria e in quelle riguardanti la prepara-

Fig. 6 - Ordinamento del Genio Aeronautico del 1963

L'attuale ordinamento del Corpo, sancito dalla legge (77, 79,82) del 1963, all'Articolo 1 stabilisce: "Gli Ufficiali del Corpo del Genio Aeronautico sono iscritti nei seguenti ruoli:

- ruolo ingegneri;
- ruolo chimici;
- ruolo fisici;
- ruolo assistenti tecnici".

Con decreto del Ministero della Difesa (78) del 1964, gli Ufficiali del Genio Aeronautico sono stati ripartiti in "specialità", come segue:

- Genio Aeronautico ruolo ingegneri (G.A.r.i):
 - specialità costruzioni aeromeccaniche;
 - specialità infrastrutture aeronautiche;
 - specialità elettronica.
- Genio Aeronautico ruolo chimici (G.A.r.c.):
 - specialità chimici.
- Genio Aeronautico ruolo fisici (G.A.r.f.):
 - specialità geofisici;
 - specialità nucleare.
- Genio Aeronautico ruolo assistenti tecnici (G.A.r.a.t.):
 - specialità aeronautici;
 - specialità armamento;
 - specialità elettronici;
 - specialità elettricisti;
 - specialità motorizzazione;
 - specialità fotografi;
 - specialità edili;
 - specialità geofisici;
 - specialità assistenti di laboratorio.

Infine la legge (77) sul riordinamento del Genio Aeronautico ha introdotto:

- il reclutamento mediante corsi regolari dell'Accademia Aeronautica per gli Ufficiali del G.A.r.i.;
- la costituzione dei ruoli chimici (G.A.r.c.) e fisici (G.A.r.f.) con sviluppo di carriere ed organici distinti da quello del G.A.r.i. (Fig.6).

Prima del riordinamento del 1963 il G.A.r.a.t. contava solo tre categorie:

- costruzioni;
- edili;
- meteorologi;

mentre il G.A.r.i. ne contava sei, contraddistinte anche con numeri ordinali:

- aeronautici (1°);
- edili (2°);
- radioeletttrici (3°);
- armamento (4°);
- chimici (5°);
- geofisici (6°).

Fra tutto questo fiorire di ruoli, categorie, specialità e rami di specializzazione fa spicco una curiosità legislativa. Nel 1979, ispirandosi all'ordinamento della Marina, è stato riconiato il "G.A.r.s."; ma, se la sigla suona la stessa di quella del 1925, il significato è ben diverso: Genio Aeronautico ruolo speciale. Nel testo di un decreto-legge (93) che il Parlamento non ha ratificato, si può intravedere che il G.A.r.s. non sarebbe stato altro che il G.A.r.a.t. riveduto e non corretto. Il medesimo decreto-legge non svelava quale fosse il corrispondente ruolo "normale".

Per completare la panoramica sui ruoli, le categorie e le specializzazioni degli uomini del G.A. merita menzione una caratteristica riguardante, a partire dal 1964, gli Ufficiali più elevati in grado dei quattro ruoli attualmente esistenti: i Colonnelli del G.A.r.i., del G.A.r.c. e del G.A.r.f. all'atto della promozione a Maggiore Generale, nonché i Capitani G.A.r.a.t. all'atto della promozione a Maggiore, perdono la "specialità" mantenendo soltanto il "ruolo" di provenienza (78).

Prima d'allora, quando le attuali "specialità" dei tre ruoli laureati erano classificate come "categorie" del "ruolo ingegneri", gli Ufficiali del G.A.r.i., nell'acquisire i gradi di Generale toglievano dalla loro qualifica il ruolo e la categoria e si definivano semplicemente "M. Generale" o "T. Generale" o "Generale Ispettore" del G.A., probabilmente in forza di un decreto simile a quello del 1964 (78) oppure più verosimilmente per una tradizione rifacentesi alla fondazione del Corpo (33) che prevedeva, in organico, un solo Generale, il quale era definito solamente "Generale del G.A." senza altri appellativi o distinzioni, come il "settore di specializzazione" allora esistente, in quanto il ruolo era unicamente costituito da ingegneri.

Successivamente nel 1925, quando la carriera verrà estesa a Tenente Generale, (47) questi sarà individuato come "Generale Capo del G.A.", senza specificare "ruolo ingegneri", probabilmente ritenendolo pleonastico, perchè l'altro ruolo — quello "specializzato" — aveva carriera limitata a Capitano.